

capaci di privilegio ancora quando passano nelle mani dei terzi, perchè la proprietà dei bastimenti essendo iscritta in pubblici registri, per ragioni di polizia marittima, e de' diritti di requisizione che ha sopra di essi lo Stato, è possibile conservare il privilegio. Si è imputato al Codice Napoleone di non averli per la stessa ragione dichiarati suscettivi d'ipoteca. Ora, io non dubito che, al primo progresso che farà la legislazione commerciale civile presso di noi, i bastimenti saranno dichiarati suscettivi d'ipoteca, perchè è una di quelle ipoteche sui mobili che si possono inscrivere e conservare.

Chi tenne dietro ai movimenti legislativi del 1848, si ricorderà bene come in quell'epoca vi fu una scuola la quale andava niente meno che all'idea di un'iscrizione mobiliare universale, idea da cui sono ben lontano, perchè non la credo attuabile; ma si andava a quest'idea che, se può considerarsi come poco attuabile, è certamente progressiva. E noi vorremo adesso, perchè vi è un'antica massima la quale dice che i soli immobili sono suscettivi d'ipoteca, senza esaminare la filosofia e le ragioni di questa massima, vorremo astenerci dal ritenere che i mobili sono essi pure suscettivi d'ipoteca quando ve ne sono di suscettivi d'iscrizione? Ma, diciamo pure francamente, tanto più che abbiamo l'autorità di grandi giureconsulti romani, che i mobili sono essi pure suscettibili d'ipoteca. Quindi io insisto nella mia proposta, massime che essa fu accettata dal signor ministro e dalla Commissione.

ARA. Io non insisto nella mia osservazione; ho detto solo questo perchè mi pareva incongruo di ammettere un principio contrario alle disposizioni della legge; ma, siccome le conseguenze sono le stesse, non insisto.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 24 nel modo che ho letto colla proposta aggiunta.

PASINI, relatore. Bisogna anche modificare il seguito e riprendere sul principio dell'articolo la redazione del Ministero, dicendo:

« Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione, » ecc.

E ciò perchè effettivamente bisogna ben determinare che i vincoli sono in genere ammessi, e che fra le ipoteche sono ammesse solo quelle convenzionali e speciali.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 24, così concepito:

« Art. 24. Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale e certificata da un agente di cambio, notaio o altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante. »

(È approvato.)

Il deputato Galeotti proporrebbe che fossero aggiunte all'articolo 21 della Commissione queste parole: *ipoteca speciale*. Se non vi è opposizione, s'intenderanno aggiunte queste parole all'articolo 21, per mettere d'accordo detto articolo col 24 successivo testè votato.

« Art. 25. L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

« Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione, o di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a 30 anni. »

(È approvato.)

« Art. 26. Del vincolo e dell'ipoteca sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sull'iscrizione, quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 e 19.

« Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sull'iscrizione e sul certificato. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni della iscrizione, salvo il caso di vendita forzata per effetto di vincolo cauzionale, il quale in tal caso non vien trasportato. »

BASTOGI, ministro per le finanze. Mi sembra che questa aggiunta della Commissione sia affatto inutile, perchè questi passaggi che avvengono in caso di vendita forzata sono precisamente per togliere il vincolo che chiamavano *consensuale*; dunque non fa bisogno di dichiararlo precisamente. Quando si vende un titolo d'iscrizione per vendita forzata, egli è precisamente per liberare il titolo dal vincolo che ci era sopra; perciò domando che quest'aggiunta sia tolta.

PASINI, relatore. Ammesso che nel regolamento la vendita sia condotta per guisa che l'incaricato il quale opera la vendita del certificato d'iscrizione si rivolga poi all'amministrazione del debito pubblico perchè sia annullata l'iscrizione preesistente e ne sia fatta una nuova, allora niente osta che sia accolta la soppressione proposta dal Ministero. Ma, se la vendita fosse fatta dall'agente di cambio o dal notaio, girando in favore del compratore il certificato d'iscrizione soggetto all'ipoteca, allora bisognerebbe anche esprimere che l'amministrazione del debito pubblico, nel rilasciare il certificato nuovo, non debba mantenersi l'annotazione d'ipoteca preesistente nel vecchio. Ma se il signor ministro intende di fare il regolamento nel modo da lui indicato, allora si possono togliere le parole: *salvo il caso di vendita forzata, ecc.*, e allora, tolte quelle parole, rimane l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. L'articolo del Ministero è così concepito:

« Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale, sia convenzionale. »

RESTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI. Io vorrei fare un'osservazione che è relativa tanto all'articolo 28, quanto al 29.

Un dubbio mi è sorto nel leggere questi due articoli, che cioè le disposizioni di legge fossero tali che rendessero implicitamente nulli i vincoli che contrattualmente fossero imposti dalle parti sulle cartelle o sui certificati.

L'articolo 28 dice: « un'iscrizione non può essere soggetta che ad un sol vincolo, tranne però il caso, » ecc. L'articolo 29 dice: « le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. » Or ecco il dubbio che mi è sorto, che, cioè, esistendo un articolo di legge che stabilisce il principio che le iscrizioni sono rappresentate da titoli nominativi e da titoli al portatore, possa la disposizione relativa alle iscrizioni essere applicabile anche alle cartelle ed ai certificati, talchè siano ritenuti di nessun effetto i vincoli convenzionali che colpissero e questi e quelle.